

STATUTO AI FOR PEOPLE

Art. 1 - Costituzione

1.1. È costituita con sede in 40126 Bologna (BO), Viale Angelo Masini, 28, l'associazione di ricerca denominata "*AI for People*" (di seguito, per brevità, l'Associazione) in forma di associazione non riconosciuta.

Art. 2 Scopo e Finalità

2.1. L'Associazione ha come scopo principale la ricerca, lo sviluppo ed il supporto di policies, studi ed iniziative sull'Intelligenza Artificiale, affinché questa sia mirata al bene della società, del cittadino e più in generale, dell'essere umano. Complessivamente, l'associazione si attiva in studi, iniziative, ricerche, analisi d'impatto, consulenze, collaborazioni italiane ed estere, nonché informazioni e aggiornamenti, la realizzazione e diffusione di contributi editoriali, in forma elettronica e cartacea, l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di approfondimento sulle medesime tematiche e soprattutto, nella sensibilizzazione dei cittadini su tematiche di interesse giuridico, economico, sociale e tecnologico, in materia di Intelligenza Artificiale, affinché questa possa essere utilizzata per beneficiare l'essere umano e la società nella quale esso vive.

2.2. Per il perseguitamento degli scopi indicati sopra al 2.1, si precisa che l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute opportune necessarie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo:

- A. la promozione di iniziative volte alla qualificazione e alla formazione professionale, culturale e sociale dei propri soci;
- B. lo sviluppo di rapporti con la società civile, il mondo della politica, i media, le istituzioni, le Università, le professioni ed i relativi ordini, le associazioni di categoria e club, nonché le imprese in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- C. la realizzazione e l'aggiornamento costante di un sito internet informativo, contenente contributi editoriali nonché risorse informative e/o tecnologiche, secondo quanto previsto all'art. 15 del presente Statuto;
- D. l'organizzazione di seminari informativi, corsi di formazione, corsi di

- aggiornamento diretti sia ai Soci sia a soggetti terzi;
- E. lo svolgimento di ogni altra attività, non compresa nei punti che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini,

fermo restando che l'eventuale svolgimento di attività commerciali accessorie sarà soggetto ai limiti e alle condizioni stabilite agli artt. 2.1 e 2.3;

2.3 L'Associazione non si prefigge scopo di lucro ed impiega tutti i ricavi e gli utili, comunque realizzati, per, le attività istituzionali - indicate nell'art. 2 -le per altre attività direttamente ad esse connesse, con espresso divieto, ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 ("T.U.I.R."), di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.4 Fermo restando quanto sopra disposto sub 2.3, l'Associazione si riserva la facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di rimborsare le spese sostenute dai Soci in nome e per conto dell'Associazione, nonché di erogare compensi una tantum ai Soci che abbiano svolto rilevanti attività nell'interesse dell'Associazione;

Art. 3: Soci

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che dimostrino un fattivo interesse per le materie di cui allo scopo sociale.

3.2 Condizione necessaria per l'adesione e la permanenza nell'Associazione è l'integrale accettazione e osservanza delle condizioni stabilite nel presente Statuto, oltre il periodico e puntuale versamento delle quote associative di cui al successivo art. 5.

3.3 L'acquisto della qualità di Socio presuppone l'approvazione, da parte del Presidente dell'Associazione, della Richiesta di Adesione -dovrà essere inoltrata attraverso la procedura automatica che verrà, all'uopo, predisposta sul sito internet dell'Associazione – nonché il versamento delle quote associative indicate sub art. 5

3.4 L'Associazione si compone di tre categorie di Soci:

- A. "Soci Fondatori", indicati in epigrafe, i quali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- B. "Soci Ordinari", tutti gli iscritti nelle forme di cui all'art. 3.3, che siano in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 5, se dovute;
- C. "Soci Onorari", individuati tra studiosi e professionisti di chiara fama, ovvero tra soggetti che abbiano effettuato rilevanti contribuzioni e/o liberalità a favore dell'Associazione e nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo ed esenti dal versamento delle quote ex art. 5.

3.5. L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai sensi del successivo articolo

3.6. La quota o contributo associativo, ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. f) del D.P.R. 917 del 1986, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 4 - Diritti dei Soci

4.1 I Soci concorrono a determinare l'attività dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 ("T.U.I.R.").

4.2 A tutti i Soci è riconosciuto l'elettorato attivo.

4.3 L'elettorato passivo è riconosciuto ai Soci iscritti da almeno un biennio, ovvero dichiarati eleggibili dal Consiglio Direttivo per speciali meriti o competenze.

4.4. Ai Soci è riconosciuto il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.

Art. 5 - Quote associative

5.1 Tutti i Soci sono obbligati a versare le quote associative.

5.2 Le quote associative si distinguono in:

- ordinarie: ovvero quelle fissate come contributo di iscrizione annuale, il cui

- ammontare viene stabilito all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- straordinarie: ovvero quelle fissate una tantum dal Consiglio Direttivo per far fronte a specifiche esigenze.

5.3 Resta inteso che i nuovi Soci sono tenuti a versare le quote ordinarie per intero indipendentemente dalla data di iscrizione. Si specifica che il versamento della quota è condizione per il perfezionamento dell'adesione.

5.4 I Soci non possono ripetere le quote versate in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi del recesso dall'Associazione.

5.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 ("T.U.I.R.") la quota sociale ed i contributi versati sono intrasmissibili, fatta eccezione per le successioni mortis causa.

5.6. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può liberamente determinare l'entità della quota associativa ordinaria ovvero escluderla per singole annualità, nonché l'entità di eventuali quote associative straordinarie.

Art. 6 - Recesso del Socio

Il Socio ha la facoltà di recedere in qualunque momento, tramite comunicazione scritta al Presidente, senza ottenere la ripetizione dell'eventuale quota o contributo versato secondo quanto previsto sub art. 5.2.

Art. 7 - Esclusione del Socio

7.1 Il Socio che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta o reiterata inerzia impedisca una proficua attività associativa, può essere escluso dal Presidente entro 30 giorni dalla relativa contestazione, previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo con delibera da approvarsi a maggioranza semplice, previa audizione del Socio interessato. La relativa delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile innanzi agli organi dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

7.2 Il Socio che non versa la propria quota ordinaria entro e non oltre trenta giorni dalla relativa scadenza potrà essere escluso dal Presidente, entro 30 giorni dalla relativa contestazione, previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo, con delibera da approvarsi a maggioranza semplice, fermo restando che, nelle more, il Socio

non potrà esercitare i diritti connessi alla sua qualità.

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Dimissioni

9.1. Ogni Socio che ricopra una carica associativa può dimettersi mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea dei Soci è l'Organo costituito dalla totalità dei Soci - ciascuno con un voto - ed ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.

10.2 Le Assemblee possono essere:

- ordinarie: convocate dal Presidente, almeno trenta giorni prima, mediante avviso sulla bacheca all'uopo predisposta sul sito dell'Associazione e/o comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Soci all'atto dell'adesione almeno una volta l'anno, per stabilire l'indirizzo dell'attività associativa e per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- straordinarie: convocate dal Presidente, mediante avviso e/o comunicazione scritta, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero in caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, ovvero per eventuali modifiche al presente Statuto (compreso lo scioglimento), solo se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

10.3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

10.4 All'Assemblea possono partecipare - senza diritto di voto - anche persone fisiche non Associate, previa autorizzazione scritta del Presidente.

10.5 Tutte le delibere dell'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (salvo quanto previsto dall'art. 10.2) nel cui numero vanno necessariamente computati anche gli astenuti.

10.6 La partecipazione all'Assemblea può essere effettuata anche per via telematica.

10.7 L'Assemblea, inoltre:

- a. esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
- b. elegge i membri non permanenti del Consiglio Direttivo, come da art. 11.2;
- c. esamina e delibera il Regolamento;
- d. esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- e. esamina ed approva il rendiconto dall'art. 15.
- f. può sciogliere il Consiglio Direttivo con una delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché siano presenti i due terzi dei Soci.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Socio con la maggiore anzianità associativa o, a parità di questa, dal più anziano tra essi.

10.9 La funzione di Segretario viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Il verbale viene redatto dal Segretario e, successivamente, pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'Associazione. Il Verbale verrà redatto contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea e, successivamente, approvato dal Presidente.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di quattro Consiglieri a un massimo di nove Consiglieri;

11.2 In particolare, i Soci Fondatori sono membri permanenti e di diritto del Consiglio Direttivo. I restanti Consiglieri potranno essere nominati dall'Assemblea

degli Associati;

11.3 Il Consiglio Direttivo, fermo restando quanto sopra previsto sub art. 11.2, con riferimento ai membri permanenti e di diritto, rimane in carica normalmente per 36 mesi e comunque sino alla successiva Assemblea dei soci ed i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 I Consiglieri non permanenti sono nominati dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 10.5.

11.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decisivo è il voto del Presidente.

11.6 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni rientranti tra i proponimenti associativi al Presidente.

11.7 Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e promuove tutte le azioni necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente statuto ed in particolare provvede a:

- a. nominare il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b. nominare il Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo;
- c. esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. determinazione ovvero esclusione della quota annuale ordinaria e delle eventuali quote straordinarie;
- e. cura dei rapporti con i soggetti di cui all'art. 2.1 provvedendo ad ogni eventuale attività al riguardo opportuna. In particolare, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, autorizza il Presidente alla stipula di contratti, convenzioni ed altri accordi.
- f. assunzione di dipendenti ed ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- g. acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, ed ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
- h. promozione e resistenza nelle liti;
- i. nomina di ulteriori rappresentanti sostanziali e processuali;
- j. eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- k. cura della comunicazione interna ed esterna, ivi compresi i rapporti con la

stampo, la gestione del sito web ed il coordinamento delle eventuali pubblicazioni sociali nonché eventi promossi dall'Associazione;

- I. il Consiglio Direttivo, attraverso un consigliere delegato, conserva i libri sociali e contabili e provvede alle spese, nonché, unitamente al Presidente, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle offerte. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto consuntivo, che verrà successivamente approvato dall'Assemblea. L'anno sociale terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

11.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche telematicamente, ogni volta che i componenti ne ravvisino la necessità.

Art. 12: Presidente

12.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Art 11.7 punto a.

12.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni evenienza e a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la rappresentanza sostanziale e processuale. Attua e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

12.3 I Soci Fondatori, nonché componenti del Consiglio Direttivo, sono autorizzati espressamente, con il presente atto, a compiere tutte le attività necessarie per effettuare: (i) la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso gli organi competenti; (ii) la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Associazione, della domanda di attribuzione del Codice Fiscale; (iii) la richiesta di apertura di conto corrente bancario, nonché la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Associazione di ogni qualsivoglia documento ad essa connesso e/o opportuno.

12.4 Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto dei Soci e la regolarità delle deleghe, di stabilire le modalità di voto e di accertare la regolarità dei voti espressi.

Art. 13: Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 ("T.U.I.R."), in caso di scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità previste sub. Art. 10.2, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14: Patrimonio sociale

14.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative di cui all'art. 5;
- dagli eventuali proventi delle attività indicate all'art. 2.2;
- da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità;
- da altre entrate compatibili con la normativa in materia.

14.2 Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 15: Rendiconto economico-finanziario

15.1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio annuale appena concluso, l'Assemblea dovrà essere chiamata all'approvazione di un rendiconto economico-finanziario contenente il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo.

15.2. Il Rendiconto di cui al precedente art. 15.1 dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno in cui dovrà essere approvato e pubblicato in apposita sezione del sito dell'Associazione (ovvero con altre modalità ritenute equivalenti dal Consiglio Direttivo), affinché tutti i Soci possano prenderne visione. Successivamente, dovrà essere convocata l'Assemblea, nelle forme previste dal presente statuto, affinché si proceda all'approvazione del rendiconto entro il termine di cui al precedente art. 15.1.

15.3. Il rendiconto consuntivo contiene l'elencazione in forma sintetica - e con espressa esclusione della normativa in materia di bilancio delle società di cui agli artt. 2423 ss. c.c. - delle entrate e delle spese sostenute nell'esercizio appena concluso. Il rendiconto preventivo contiene una previsione di massima delle spese e delle entrate dell'esercizio successivo.

Art. 16: Tesoriere

16.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Art 11.7

punto b.

16.2. Il Tesoriere ha la funzione di: i) riscuotere le quote ordinaria e straordinarie; ii) riscuotere le liberalità e i contributi volontari di terzi; iii) effettuare i pagamenti; iv) gestire il conto corrente e, più in generale, il patrimonio dell'Associazione.

Art. 17: Comunicazioni

17.1. Tutte le Comunicazioni indirizzate all'Associazione dovranno essere effettuate, a mezzo di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: info@aiforpeople.org, ovvero al differente indirizzo indicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 18: Clausola di chiusura

18.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

Letto firmato e sottoscritto Bologna, 6 Luglio 2019

Sig.ra Marta Ziosi

Sig. Vincenzo Lomonaco

Sig. Angelo Trotta

Sig. Giovanni Gaspare Righi